

**LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 42**

Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.

3.4.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 15

...omissis...

TITOLO II

IMPRESE TURISTICHE

CAPO I

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

SEZIONE I

Disposizioni generali

ARTICOLO 24

Oggetto

1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalita':

- a) alberghi;
- b) residenze turistico - alberghiere;
- c) campeggi;
- d) villaggi turistici;
- e) aree di sosta;
- f) parchi di vacanza.

2. Con il regolamento di attuazione, la Regione stabilisce i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1 e delle loro dipendenze e i criteri per la loro classificazioni.

3. Il regolamento di cui al comma 2 determina caratteristiche tecniche e specifiche modalita' di esercizio delle strutture ricettive.

ARTICOLO 25

Ripartizione delle competenze e informazioni

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai Comuni. Le Province esercitano le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui al presente capo.

2. I Comuni e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente informazioni circa le rispettive funzioni svolte in attuazione del presente capo.

SEZIONE II

Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive

ARTICOLO 26

Alberghi

1. Sono alberghi le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o piu' stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. Possono assumere la denominazione di "motel" gli alberghi ubicati nel vicinanza di grandi vie di comunicazione o di porti e

approdi turistici, i quali risultino attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei "motel" sono altresì assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.

3. Possono assumere la denominazione di "villaggio albergo" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

4. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell'esercizio.

#### ARTICOLO 27

##### Residenze turistico - alberghiere

1. Sono residenze turistico - alberghiere le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina. Le residenze turistico-alberghiere possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. Nelle residenze turistico - alberghiere i clienti possono essere alloggiati anche in camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva di tali locali non deve risultare superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell'esercizio.

#### ARTICOLO 28

##### Dipendenze

1. Salva l'ipotesi del "villaggio albergo" nel caso in cui l'attività ricettiva di cui agli articoli 26 e 27 venga svolta in più stabili o parte di stabili, viene definito "casa madre" lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria nonché gli altri servizi generali a disposizione della clientela. Gli altri stabili sono definiti "dipendenze".

#### ARTICOLO 29

##### Campeggi

1. Sono campeggi le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. I campeggi possono altresì disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. È consentita in non più del venticinque per cento delle piazzole l'installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata, allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione degli ospiti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento.

3. Nei campeggi con un numero di piazzole non superiore a centocinquanta la quota percentuale di piazzole interessate da strutture allestite dal titolare o gestore può raggiungere il trentacinque per cento.

4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, nei campeggi già esistenti al 5 dicembre 1997, o per i quali a tale data fosse già stata presentata domanda di autorizzazione, è consentito, comunque, mantenere la presenza di un numero di piazzole, interessate da strutture allestite dal titolare o gestore, fino a un massimo di trenta, ove già autorizzate.

5. Nei campeggi è consentito l'affitto di non più del quaranta per cento delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

#### ARTICOLO 30

##### Villaggi turistici

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate con strutture temporaneamente o permanentemente ancorate al suolo allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. I villaggi turistici possono altresì disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.

2. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al venticinque per cento del numero complessivo delle piazzole.

3. Nei villaggi turistici già esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico è consentito comunque mantenere la presenza di un numero di piazzole, interessate da strutture allestite dal titolare o dal gestore, fino a un massimo di trenta, ove già autorizzate.

4. Nei villaggi turistici è consentito l'affitto di non più del quaranta per cento delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

#### ARTICOLO 31

##### Aree di sosta

1. Sono aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole, destinate alla sosta, per non più di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo. Le aree di sosta possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate.

#### ARTICOLO 32

##### Parchi di vacanza

1. Sono denominati parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato l'affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

2. Nei parchi di vacanza è consentito, per non più del quaranta per cento delle piazzole, l'affitto delle piazzole stesse per periodi inferiori a quelli di apertura della struttura.

#### ARTICOLO 33

##### Divieti di vendita e affitto

1. Nei campeggi, nei villaggi turistici, nelle aree di sosta e nei parchi di vacanza e' vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle strutture ancorate al suolo che insistono sulla piazzola, ovvero l'affitto delle stesse per periodi pluriennali o indeterminati.

### SEZIONE III

Autorizzazione all'esercizio e criteri di classificazione

#### ARTICOLO 34

Autorizzazione all'esercizio

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo e' subordinato alla autorizzazione del Comune ove e' ubicata la struttura. Per il rilascio dell'autorizzazione, si applica il procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

2. L'autorizzazione puo' essere rilasciata a persone fisiche, ad enti, ad associazioni, a societa'. Nel caso in cui il richiedente non sia persona fisica e' obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3. In caso di societa' o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali e' previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".

3. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al possesso:

- a) dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.P.S.) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- b) dell'iscrizione alla sezione speciale per le imprese turistiche del registro esercenti il commercio (R.E.C.).

4. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato altresì all'esistenza, nella struttura ricettiva da autorizzare, dei requisiti obbligatori previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 24, comma 2, per il livello minimo di classificazione.

5. L'autorizzazione all'esercizio puo' riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle normative statali vigenti.

6. L'avvenuto rilascio della autorizzazione all'esercizio di nuove strutture, le modificazioni e le eventuali revoche, devono essere comunicati dal Comune alla Provincia competente per territorio entro quindici giorni.

7. L'autorizzazione conserva validita' fino a che non ricorrano le fattispecie di sospensione o di revoca di cui all'articolo 41.

8. L'autorizzazione e' reintestata, a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attivita', ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 3. La domanda di reintestazione e' presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto di cessione o di affidamento in gestione.

9. L'autorizzazione e' reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza di cui all'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi ovvero abbiano costituito una societa'. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti legali della societa' devono possedere i requisiti di cui al comma 3, lettera a); gli eredi non in possesso del requisito di cui al comma 3, lettera b), devono acquisirlo entro il termine per la presentazione della domanda di reintestazione.

#### ARTICOLO 35

##### Classificazione

1. Le strutture ricettive disciplinate dal presente capo devono possedere le caratteristiche e i requisiti specificati nel regolamento di attuazione. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, gli alberghi e le loro dipendenze sono classificati dalla Provincia con un numero di stelle variabile da uno a cinque, i campeggi e i parchi di vacanza sono classificati con un numero di stelle variabili da uno a quattro, le residenze turistico - alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici con un numero di stelle variabile da due a quattro.

#### ARTICOLO 36

##### Revisione e rettifica della classificazione

1. Qualora si verificano variazioni dei requisiti tali da comportare un aggiornamento del livello di classificazione, il titolare o gestore di una struttura ricettiva dichiara tale circostanza in occasione della comunicazione dei prezzi e delle attrezzature alla Provincia; a tale dichiarazione puo' allegare comunicazione di nuovi prezzi, secondo quanto previsto all'articolo 76, comma 6. La Provincia entro sessanta giorni, verifica il possesso dei nuovi requisiti. Qualora non venga comunicata entro tale termine una richiesta di ulteriori elementi conoscitivi o notificato un provvedimento di diniego, si intende attribuito il nuovo livello di classificazione richiesto. La Provincia trasmette al Comune l'atto di attribuzione dell'eventuale nuovo livello di classificazione.

2. La Provincia puo' procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento della Provincia e' notificato all'interessato e trasmesso al Comune.

#### SEZIONE IV

##### Norme particolari

#### ARTICOLO 37

##### Insedamenti occasionali

1. Non e' soggetto alle disposizioni di cui al presente testo

unico l'insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile.

#### ARTICOLO 38

Autorizzazione per campeggi temporanei

1. Il Comune puo' consentire, in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell'ambiente, campeggi della durata massima di sessanta giorni:

- a) per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario;
- b) per le finalita' educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni ed organismi senza scopo di lucro.

2. Il Comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.

#### ARTICOLO 39

Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa

1. Gli enti, le associazioni e gli organismi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive, ricreative, possono organizzare e gestire, al di fuori dei normali canali commerciali, campeggi o villaggi turistici riservati ad ospitare esclusivamente i propri associati. Tali disposizioni si applicano anche a enti ed aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. Le strutture di cui al comma 1 non sono soggette a classificazione. Tali strutture devono possedere almeno i requisiti previsti per i campeggi classificati con una stella ovvero per i villaggi turistici classificati con due stelle.

3. L'autorizzazione alla apertura di uno degli insediamenti di cui al comma 1, deve contenere l'indicazione dei fruitori abilitati alla utilizzazione della struttura.

#### SEZIONE V

Vigilanza e sanzioni

#### ARTICOLO 40

Compiti di vigilanza e di controllo

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dal Comune e dalla Provincia nell'ambito delle rispettive competenze.

#### ARTICOLO 41

Sospensione e revoca della autorizzazione

1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento di attuazione, il Comune sospende l'autorizzazione all'esercizio per un periodo non superiore a sei mesi se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine fissato nella diffida dal Comune.

2. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1, si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle

strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

3. L'autorizzazione all'esercizio di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge e' revocata:

- a) qualora, alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si sia provveduto ad adempiere a quanto previsto nella diffida o non si sia consentito l'accertamento;
- b) qualora venga meno alcuno dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per il titolare o gestore della autorizzazione.

#### ARTICOLO 42

##### Sanzioni amministrative

1. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo sprovvisto della relativa autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 (516,46 euri) a lire 6.000.000 (3098,74 euri).

2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 (258,23 euri) a lire 3.000.000 (1549,37 euri) chi contravvenga a quanto previsto:

- a) dall'articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5;
- b) dall'articolo 30 commi 2 e 3;
- c) dall'articolo 32, comma 2;
- d) dall'articolo 33;
- e) dall'articolo 44, comma 1.

3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500.000 (258,23 euri) a lire 3.000.000 (1549,37 euri):

- a) chi pubblicizzi mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura superiore a quello attribuito;
- b) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, ometta di dichiarare tale circostanza in occasione della comunicazione annuale dei prezzi ai sensi del Titolo II capo IV,
- c) chi doti i locali e gli spazi destinati all'alloggio dei clienti con un numero di posti superiore a quello autorizzato.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

#### SEZIONE VI

##### Norme transitorie

#### ARTICOLO 43

##### Norma transitoria per i campeggi e villaggi turistici

1. I campeggi e i villaggi turistici gia' autorizzati in deroga, ai sensi dell'art. 25, commi 4 e 5, della legge regionale 29 ottobre 1981 n. 79 "Disciplina e classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici", che si trovino nell'impossibilita' tecnica dell'adeguamento ai requisiti stabiliti dal presente testo unico e dal relativo regolamento di attuazione, mantengono la classificazione gia' attribuita fino al 31 dicembre 2008.

2. I campeggi e i villaggi turistici già autorizzati alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 1997, n. 83 "Nuove norme in materia di disciplina e classificazione delle strutture ricettive" devono adeguare le proprie strutture e i propri servizi alle disposizioni previste dal regolamento di attuazione della stessa legge o dal regolamento di attuazione del presente testo unico entro e non oltre il 31 dicembre 2000 e fino a tale data possono mantenere la classificazione in essere.

#### ARTICOLO 44

Norma transitoria per i campeggi stanziali

1. I campeggi di cui alla legge regionale n. 83/1997, nei quali è praticato, in più del 55% delle piazzole, l'affitto ad un unico equipaggio per l'intera durata dell'intero periodo di apertura della struttura e che ne abbiano dato regolare comunicazione al Comune, possono mantenere la denominazione aggiuntiva di "stanziale", con l'obbligo di pubblicizzazione anche nelle insegne di tale condizione, dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

2. Entro il 31 dicembre 2000, i campeggi di cui al comma 1 possono chiedere al Comune il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di "parco di vacanza". Il Comune decide sull'accoglimento delle domande entro sessanta giorni.

#### CAPO II

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

##### SEZIONE I

Disposizioni generali

#### ARTICOLO 45

Oggetto

1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

a) strutture ricettive extra - alberghiere per la ospitalità collettiva:

- 1) case per ferie;
- 2) ostelli per la gioventù;
- 3) rifugi alpini;
- 4) bivacchi fissi;
- 5) rifugi escursionistici;

b) strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione:

- 1) esercizi di affittacamere,
- 2) case e appartamenti per vacanze;
- 3) residenze d'epoca;

c) residence.

2. Con il regolamento di attuazione, la Regione stabilisce i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1.

#### ARTICOLO 46

Ripartizione delle competenze e informazioni

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai Comuni. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione dei residence.

2. I Comuni e le Province sono tenuti a scambiarsi informazioni circa lo svolgimento delle rispettive funzioni in attuazione del presente capo.

## SEZIONE II

Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva

### ARTICOLO 47

Case per ferie e rifugi escursionistici

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi gestite al di fuori di normali canali commerciali, dai soggetti di cui all'articolo 51. Le case per ferie gestite da privati possono ospitare esclusivamente le categorie di persone indicate nell'autorizzazione, come previsto dall'articolo 53.

2. Le strutture ricettive che possiedono i requisiti igienico-sanitari delle case per ferie, idonee a offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in luoghi collegati direttamente alla viabilità pubblica, anche in prossimità di centri abitati, possono assumere la denominazione di rifugi escursionistici.

### ARTICOLO 48

Ostelli per la gioventù

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori.

### ARTICOLO 49

Rifugi alpini

1. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica.

### ARTICOLO 50

Bivacchi fissi

1. I locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti sono denominati bivacchi fissi.

2. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.

### ARTICOLO 51

Soggetti legittimati alla gestione

1. Le strutture ricettive di cui alla presente sezione possono essere gestite da privati, soggetti pubblici, associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Nel caso in cui il titolare non sia persona fisica e' obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il

gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DPR 252/1998.

3. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attività può essere esercitata solo nei confronti dei soci, fatta eccezione per i rifugi alpini.

4. L'esercizio in forma di impresa dell'attività di gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è soggetto al possesso dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro esercenti il commercio (R.E.C.).

#### ARTICOLO 52

Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività previste nella sezione seconda

1. Salvo il caso dei bivacchi fissi, l'esercizio dell'attività ricettiva nelle strutture di cui alla presente sezione è subordinato alla autorizzazione del Comune ove è ubicata la struttura. Per il rilascio dell'autorizzazione si applica il procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso:

- a) dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92, del T.U.L.P.S. approvato con RD 773/1931;
- b) dell'iscrizione alla sezione speciale per le imprese turistiche del Registro esercenti il commercio (R.E.C.), qualora l'attività sia esercitata in forma di impresa.

3. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere anche la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle normative statali vigenti.

4. L'autorizzazione conserva validità fino a che non ricorrano le fattispecie di sospensione e di revoca di cui all'articolo 67.

5. All'autorizzazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 8 e 9.

#### ARTICOLO 53

Norme particolari per l'autorizzazione di case per ferie, rifugi e bivacchi

1. Per le case per ferie, l'autorizzazione individua i soggetti cui la struttura è destinata.

2. Per i rifugi, qualora trattasi di rifugi con custodia, all'atto della richiesta di apertura deve essere indicato il nominativo del custode, che, qualora non coincida con il gestore stesso, deve sottoscrivere la domanda per accettazione.

3. Chiunque intenda attivare un bivacco fisso deve darne comunicazione al Comune competente per territorio, specificandone l'ubicazione.

#### Sezione III

Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

#### ARTICOLO 54

##### Requisiti

1. I locali destinati alle attivita' ricettive di cui alla presente sezione devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, nonche' quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente capo.

2. L'utilizzo delle abitazioni per le attivita' di cui alla presente sezione non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.

#### ARTICOLO 55

##### Affittacamere

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non piu' di sei camere per clienti, con una capacita' ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non piu' di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.

#### ARTICOLO 56

##### Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unita' abitative composte da uno o piu' locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o piu' stagioni con contratti aventi validita' non superiore a tre mesi consecutivi.

2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti come definiti nel regolamento di attuazione.

3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non puo' comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.

4. Agli effetti del presente testo unico si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o piu' case o appartamenti ad uso turistico.

#### ARTICOLO 57

##### Locazioni ad uso turistico

Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le locazioni concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo".

#### ARTICOLO 58

##### Residenze d'epoca

1. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico - architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, che offrono alloggio in camere e unita' abitative, con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.

2. Nelle residenze d'epoca possono essere somministrati alimenti e bevande nel rispetto delle normative statali vigenti.

3. I servizi minimi offerti dalle residenze d'epoca sono quelli degli affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze.

4. Gli alberghi e le residenze turistico - alberghiere di cui agli articoli 26 e 27, nonche' gli alloggi agrituristici di cui alla legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76 "Disciplina delle attivita' agrituristiche", che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico, possono assumere la denominazione di "residenze d'epoca", mantenendo gli obblighi amministrativi previsti per gli alberghi, le residenze turistico - alberghiere e gli alloggi agrituristici.

#### ARTICOLO 59

##### Disposizioni concernenti i soggetti gestori

1. E' obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare della struttura non sia persona fisica. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore.

2. L'esercizio in forma di impresa dell'attivita' di gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione e' soggetto al possesso dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro esercenti il commercio (R.E.C.).

#### ARTICOLO 60

##### Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attivita' previste nella sezione terza

1. L'esercizio delle attivita' ricettive di cui alla presente sezione e' subordinato alla presentazione al Comune in cui si intende svolgere l'attivita' di una denuncia di inizio della stessa ai sensi degli articoli 58 e seguenti della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti" attestante l'esistenza dei requisiti soggettivi e della struttura previsti dalla presente legge.

2. A tal fine il denunciante deve indicare:

- a) generalita' e denominazione del denunciante;
- b) generalita' dell'eventuale rappresentante legale;
- c) il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U.l.p.s. approvato con RD 773/1931 e successive modificazioni; in caso di nomina di un rappresentante legale i requisiti

- devono essere posseduti anche da quest'ultimo;
- d) possesso di iscrizione alla sezione speciale del Registro esercenti il commercio (R.E.C.), qualora l'attivita' sia esercitata in forma di impresa;
  - e) l'esistenza nelle strutture dei requisiti previsti per le case di civile abitazione.

3. Nelle residenze d'epoca con un numero di posti letto superiore a dodici e in cui si intenda somministrare pasti agli ospiti, l'attivita' e' soggetta ad autorizzazione con il procedimento di cui al DPR 447/1998.

4. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni relative alla struttura e ai servizi offerti:

- a) ubicazione e caratteristiche;
- b) servizi offerti;
- c) numero dei posti letto e delle unita' abitative;
- d) servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- e) periodi di apertura.

5. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione e' inoltre tenuto a comunicare al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

#### ARTICOLO 61

Esercizio non professionale dell'attivita' di affittacamere

1. Coloro che esercitano, non professionalmente, l'attivita' di affittacamere nella casa ove hanno la propria residenza e domicilio sono esonerati, oltre che dall'iscrizione nella sezione speciale per gli esercenti l'attivita' ricettiva istituito dall'articolo 5 della legge 217/1983, dalla presentazione della comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 75.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti comunque alla denuncia di cui all'articolo 60.

#### SEZIONE IV

Definizione e caratteristiche dei residence

#### ARTICOLO 62

Residence

1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unita' abitative mono o plurilocali, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.

2. Le unita' immobiliari devono essere ubicate in stabili a corpo unico od a piu' corpi.

#### ARTICOLO 63

Classificazione e revisione della classificazione

1. I residence sono classificati dalla Provincia in tre categorie sulla base della tabella di classificazione ad essi relativa prevista nel regolamento di attuazione.

2. Qualora si verificano variazioni dei requisiti tali da

comportare un aggiornamento del livello di classificazione, il titolare o gestore del residence dichiara tale circostanza in occasione della comunicazione dei prezzi e delle attrezzature alla Provincia. La Provincia entro sessanta giorni verifica il possesso dei nuovi requisiti. Qualora non venga comunicata entro tale termine una richiesta di ulteriori elementi conoscitivi o notificato un provvedimento di diniego, si intende attribuito il nuovo livello di classificazione richiesto. La Provincia trasmette al Comune l'atto di attribuzione dell'eventuale nuovo livello di classificazione.

3. La Provincia puo' procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento della Provincia e' notificato all'interessato e trasmesso al Comune.

#### ARTICOLO 64

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita'

1. L'esercizio dell'attivita' ricettiva di residence e' subordinato alla autorizzazione del Comune ove e' ubicata la struttura. Per il rilascio dell'autorizzazione si applica il procedimento di cui al DPR 447/1998.

2. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al possesso:

- a) dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92, del T.U.L.p.s. approvato con RD 773/1931;
- b) dell'iscrizione alla sezione speciale per le imprese turistiche del Registro esercenti il commercio (R.E.C.).

3. La gestione di residence puo' comprendere la sola somministrazione di bevande.

4. L'autorizzazione conserva validita' fino a che non ricorrano le fattispecie di sospensione o di revoca di cui all'articolo 67.

5. All'autorizzazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 8 e 9.

#### SEZIONE V

Usò occasionale a fini ricettivi

#### ARTICOLO 65

Usò occasionale di immobili a fini ricettivi

1. E' consentito, previo nulla osta del Comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, l'uso occasionale di immobili non destinati abitualmente a ricettivita' collettiva, da parte di soggetti pubblici o delle associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Il Comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato la presenza dei requisiti igienico - sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attivita'. Al rilascio del nulla osta si applica la procedura del silenzio assenso di cui all'articolo 61 della LR 9/1995.

#### SEZIONE VI

## Vigilanza e sanzioni

### ARTICOLO 66

#### Compiti di vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dal Comune e dalla Provincia nell'ambito delle rispettive competenze.

### ARTICOLO 67

#### Sospensione e revoca

1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori delle strutture individuati dal regolamento di attuazione, il Comune sospende l'autorizzazione di cui alle sezioni seconda e quarta, e l'attività di cui alla sezione terza, per un periodo non superiore a sei mesi, se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine fissato nella diffida.

2. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1, si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

3. Il Comune revoca l'autorizzazione di cui alle sezioni seconda e quarta e inibisce la prosecuzione dell'attività di cui alla sezione terza qualora:

- a) alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1 non si sia adempiuto a quanto previsto nella diffida o non si sia consentito l'accertamento;
- b) venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio delle attività di cui al presente capo.

4. Le modificazioni e le eventuali sospensioni e revoche, devono essere comunicate dal Comune alla Provincia competente per territorio entro quindici giorni.

### ARTICOLO 68

#### Sanzioni amministrative

1. Chi gestisce una delle strutture disciplinate al presente capo sprovvisto dell'autorizzazione o senza aver provveduto alla denuncia di inizio della attività e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 (516,46 euri) a lire 6.000.000 (3098,74 euri).

2. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 (258,23 euri) a lire 31.000.000 (1549,37 euri).

3. Chi ospita all'interno delle case per ferie soggetti diversi da quelli previsti nell'autorizzazione di cui all'articolo 52 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 (129,11 euri) a lire 600.000 (309,87 euri).

4. Chi somministra alimenti e bevande in violazione delle prescrizioni del presente capo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 (103,29 euri) a lire 1.000.000 (516,46 euri).

5. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 (258,23 euri) a lire 3.000.000 (1.549,337 euri):

- a) chi pubblicizza con qualunque mezzo, un livello di classificazione di residence superiore a quello attribuito;
- b) chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal regolamento per il tipo di struttura.

6. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

### CAPO III STABILIMENTI BALNEARI

#### ARTICOLO 69 Stabilimenti balneari

1. Sono stabilimenti balneari le strutture poste sulla riva del mare, di laghi o di fiumi attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.

2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, come le cure elioterapiche e termali, le attività sportive e la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

3. Gli stabilimenti sono classificati con un numero di stelle marine da uno a tre in relazione ai requisiti fissati nel regolamento di attuazione. Si applicano a tal fine gli articoli 35 e 36.

#### ARTICOLO 70 Obblighi amministrativi

1. L'apertura di stabilimenti balneari è soggetta ad autorizzazione secondo quanto stabilito nel regolamento di attuazione.

2. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai Comuni. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione degli stabilimenti balneari.

3. Comuni e Province sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni concernenti lo svolgimento delle rispettive funzioni.

#### ARTICOLO 71 Compiti di vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, sono esercitate dal Comune e dalla Provincia nell'ambito delle rispettive competenze.

#### ARTICOLO 72 Sanzioni amministrative

1. Chi gestisce uno stabilimento balneare sprovvisto della

relativa autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 (516,96 euri) a lire 6.000.000 (3098,74 euri).

2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500.000 (258,234 euri) a lire 3.000.000 (1549,37 euri):

- a) chi pubblicizzi mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura superiore a quello attribuito;
- b) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, ometta di dichiarare tale circostanza in occasione della comunicazione annuale dei prezzi ai sensi del Titolo II capo IV.

#### CAPO IV

Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari

#### ARTICOLO 73

Oggetto

1. Il presente capo disciplina la comunicazione e la pubblicita' dei prezzi dei servizi e delle caratteristiche delle strutture turistiche ricettive e degli stabilimenti balneari, in seguito denominati strutture, ai fini della trasparenza dei prezzi e delle prestazioni, nonche' della loro verificabilita' da parte degli utenti.

#### ARTICOLO 74

Attribuzione di funzioni

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dalle Province.

#### ARTICOLO 75

Modalita' e contenuti della comunicazione

1. I titolari o i gestori comunicano alla Provincia i prezzi dei servizi, nonche' le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture.

2. La comunicazione e' redatta in conformita' del modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, contenente la descrizione delle caratteristiche della struttura, l'elencazione delle attrezzature, dei servizi ed i relativi prezzi.

#### ARTICOLO 76

Termine di presentazione della comunicazione

1. Ai titolari o gestori delle strutture ricettive e' fatto obbligo di comunicare entro il 1 ottobre di ogni anno i prezzi massimi che intendono praticare dal 1 gennaio dell'anno successivo. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati e' anticipata al 1 dicembre dell'anno in corso.

2. Ai titolari o gestori degli stabilimenti balneari e' fatto obbligo di comunicare, entro il 1 marzo di ogni anno, i prezzi che intendono praticare dal 1 giugno dello stesso anno, nonche' le caratteristiche delle strutture. Non vi e' obbligo di

comunicazione in relazione ai prezzi o alle caratteristiche che non siano variati rispetto alla comunicazione precedente.

3. Entro il termine di cui al comma 2, i titolari o gestori delle strutture ricettive hanno facoltà di presentare una comunicazione suppletiva dei prezzi che intendono praticare dal 1 giugno, se variati in aumento.

4. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro la data di inizio dell'attività'.

5. In caso di cessione della struttura, il titolare o gestore subentrante deve trasmettere alla Provincia la comunicazione dei prezzi solo in caso di variazione di quanto comunicato dal gestore uscente.

6. I titolari o i gestori delle strutture, in occasione di ristrutturazioni che comportino sostanziali variazioni dei servizi offerti, possono effettuare contestualmente alla dichiarazione di nuova classificazione, la comunicazione alla Provincia di nuovi prezzi da praticare in conseguenza dell'attribuzione del nuovo livello di classificazione.

#### ARTICOLO 77 Informazioni

1. La Provincia trasmette in via telematica, secondo le istruzioni tecniche fornite dai competenti uffici regionali, alla Regione e all'E.N.I.T., entro il 30 novembre di ogni anno, le comunicazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture presentate entro il 1 ottobre, nonché entro il 30 aprile, le comunicazioni suppletive presentate entro il 1 marzo.

#### ARTICOLO 78 Pubblicità' dei prezzi e informazioni all'interno dell'esercizio

1. Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura deve essere tenuta esposta e perfettamente visibile, anche senza esplicita richiesta del cliente, una tabella secondo il modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, riepilogativa dei prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso, nonché delle caratteristiche della struttura, conformi all'ultima comunicazione.

2. In ogni camera o unità' abitativa delle strutture ricettive deve essere esposto, in luogo ben visibile, un cartellino contenente le informazioni relative al prezzo massimo del pernottamento ed ai servizi offerti nell'anno in corso, redatto secondo il modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale.

3. Le informazioni sulle caratteristiche delle strutture, diffuse con qualsiasi mezzo, devono essere conformi ai dati comunicati alla Provincia in base alle disposizioni del presente testo unico.

4. La pubblicizzazione con qualsiasi mezzo, di offerte che praticano prezzi inferiori a quelli comunicati deve riportare chiaramente il periodo di validità', nonché le eventuali condizioni relative ai soggetti destinatari delle offerte stesse. In assenza di tali indicazioni l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno.

5. Il trattamento di pensione o di mezza pensione e' erogato esclusivamente previa richiesta del cliente, al momento della prenotazione o contestualmente all'arrivo presso la struttura.

#### ARTICOLO 79

##### Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dalla Provincia.

#### ARTICOLO 80

##### Sanzioni amministrative

1. Chi effettui la comunicazione incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variate rispetto alle precedenti comunicazioni e' soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 (51,56 euri) a lire 600.000 (309,87 euri).

2. Chi non espone la tabella o la espone in modo non perfettamente visibile, nonche' chi compili la stessa in modo incompleto rispetto al modello regionale ovvero in contrasto con quanto comunicato alla Provincia e' soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 300.000 (154,94 euri) a lire 1.800.000 (929,62 euri). La sanzione e' ridotta della meta' nel caso della mancata esposizione o della esposizione non completamente visibile o della compilazione incompleta, ovvero in contrasto con quanto comunicato alla Provincia, del cartellino di cui all'articolo 78, comma 2.

3. E' soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 600.000 (309,87 euri) a lire 3.600.000 (1859,24 euri):

- a) chi espone prezzi superiori a quelli comunicati;
- b) chi viola le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 3 e comma 4.

4. Chi applica prezzi superiori a quelli comunicati e' soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1.000.000 (516,46 euri) a lire 6.000.000 (3098,74 euri).

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.

#### ARTICOLO 81

##### Osservatorio regionale dei prezzi e delle strutture ricettive

1. Al fine di disporre di un quadro completo e costante sull'andamento dei prezzi dell'offerta ricettiva e' istituito l'Osservatorio regionale dei prezzi e delle strutture ricettive. La Regione istituisce l'Osservatorio previo coinvolgimento delle associazioni di categoria del settore, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni per la tutela dei consumatori e con la partecipazione delle Province.

2. Per l'operativita' dell'Osservatorio, la Regione si avvale delle Province, delle APT, delle associazioni di categoria del settore, dei consorzi costituiti tra imprese ricettive piu' rappresentativi e delle associazioni per la tutela dei

consumatori.

3. Il Consiglio regionale definisce le modalita' di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio.

4. Alle spese necessarie per l'Osservatorio si fa fronte utilizzando gli stanziamenti previsti dal piano regionale dello sviluppo economico di cui all'articolo 8 della LR 87/1998.

CAPO V

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

SEZIONE I

Definizione e attivita'

ARTICOLO 82

Definizione e attivita' delle agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo (di seguito definite agenzie di viaggio) le imprese che esercitano le seguenti attivita' tipiche:

- a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;
- b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico;
- c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese di cui alla lettere a) e b) e di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico.

2. Nell'esercizio delle attivita' tipiche di produzione, organizzazione, vendita ed intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio ai sensi della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV.), ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonche' ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 "Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti 'tutto compreso'"; le agenzie di viaggio svolgono altresì, ai sensi della medesima CCV. e del DLgs 111/1995, singole attivita' preparatorie e successive, connesse e finalizzate alla stipula e alla esecuzione dei contratti di viaggio.

3. Rientrano tra le attivita' delle agenzie di viaggio:

- a) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero;
- b) l'organizzazione e realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettive e visite guidate di citta';
- c) la prenotazione e la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attivita' di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo o altri tipi di trasporto;
- d) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonche' l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
- e) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive di cui all'articolo 6 della l. 217/1983, ovvero la vendita di buoni di credito per i servizi suindicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

f) ogni altra forma di attivita' connessa con la vendita di servizi.

4. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lett. a) possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 92 purché si tratti di viaggi collettivi "tutto compreso", organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altresì stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 90.

#### ARTICOLO 83

Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attivita'

1. Per l'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio sono necessari i seguenti requisiti personali, strutturali e professionali:

- a) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, da parte del titolare, ovvero del rappresentante legale e della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia se diversa dal titolare o dal rappresentante legale;
- b) requisiti strutturali di cui all'articolo 85;
- c) requisito professionale di cui all'articolo 88.

2. E' inoltre necessario che sia stato assolto l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 86;

3. La denominazione dell'agenzia non puo' essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie gia' operanti sul territorio nazionale, ne' essere quella di Regioni o Comuni italiani.

#### ARTICOLO 84

Denuncia di inizio di attivita'

1. L'apertura di agenzie di viaggio e' subordinata ad una denuncia di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 58 e seguenti della LR 9/1995 che deve essere presentata alla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia, attestante il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi.

2. Nelle agenzie di viaggio devono essere esposte in modo ben visibile copia della denuncia di inizio di attivita' ed ogni comunicazione di cui ai commi 3 e 5.

3. Ogni variazione relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o ragione sociale della societa', alla sede, comporta l'immediata comunicazione alla Provincia.

4. Ogni variazione relativa all'attivita' esercitata tra quelle di cui all'articolo 82, comma 1, comporta l'obbligo di una nuova denuncia di inizio di attivita'.

5. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie gia' legittimate ad operare non e' soggetta a denuncia di inizio di attivita', ma a comunicazione alla Provincia ove e' ubicata, nonche' alla Provincia alla quale e' stata inviata la denuncia di inizio di attivita', se ubicata in Toscana. La Provincia, negli stessi termini della denuncia di inizio di attivita', verifica il possesso dei requisiti di cui all'articolo

85.

6. Le agenzie che svolgono attivita' stagionali devono concludere soltanto contratti relativi a viaggi da esse organizzati che si svolgono integralmente, durante i periodi di apertura della agenzia medesima.

#### SEZIONE II

Norme in materia di esercizio dell'attivita' e tutela dell'utente

#### ARTICOLO 85

Requisiti strutturali

1. Le agenzie di viaggio che esercitano la vendita diretta al pubblico devono possedere locali indipendenti ed escludenti altre attivita'.

2. E' fatto divieto alle agenzie di viaggio che non effettuano la vendita diretta al pubblico di operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne devono comunque contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni.

#### ARTICOLO 86

Garanzia assicurativa

1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilita' civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonche' a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV.) di cui alla L. 1084/1997, nonche' dal DLgs 111/1995.

2. Le polizze assicurative sono stipulate secondo lo schema tipo approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale, nel quale sono indicate, tra l'altro, le specifiche clausole volte ad assicurare la piu' sollecita liquidazione del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio.

#### ARTICOLO 87

Chiusura temporanea dell'agenzia

1. Non e' consentita la chiusura dell'agenzia di viaggio per un periodo superiore a otto mesi consecutivi.

2. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio, per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi, ne deve informare la Provincia indicando i motivi e la durata della chiusura.

3. In ogni caso l'agenzia non puo' procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati, ovvero fino a quando devono ancora svolgersi i viaggi da essa venduti.

#### SEZIONE III

Requisiti professionali per l'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio

#### ARTICOLO 88

Requisiti professionali per l'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio

1. La persona fisica titolare di agenzia di viaggio e turismo o il rappresentante legale in caso di societa' o in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 9 della l. 217/1983.

2. Il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 9 della l. 217/83, e' attestato dal ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

- a) sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4 del DLgs 392/1991;
- b) superamento dell'esame di cui all'articolo 89 o l'equivalente esame previsto dalle leggi delle altre Regioni.

3. I requisiti professionali devono essere posseduti al momento della denuncia dell'apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della medesima.

4. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), i titolari individuali di agenzia di viaggio e i loro institori, ovvero i loro soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettiva attivita' lavorativa in agenzia di viaggio in modo continuativo ed esclusivo sono equiparati ai dirigenti o ai dipendenti di cui al DLgs 392/1991, sulla base dell'attivita' svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.

5. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), i lavoratori subordinati che abbiano svolto attivita' continuativa ed esclusiva presso agenzie di viaggio e turismo con responsabilita' di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di quadri o di primo livello o secondo livello in base al contratto collettivo di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al DLgs 392/1991.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalita' necessarie a comprovare le attivita' di cui ai commi 4 e 5.

7. Qualora l'attivita' della persona preposta alla direzione tecnica di una agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, o venga definitivamente a cessare, il titolare e' tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia competente per territorio, provvedendo contestualmente alla designazione di altra persona in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.

8. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attivita' lavorativa con carattere di esclusivita' in una sola agenzia.

#### ARTICOLO 89

Esame di idoneita'

1. Possono presentare la domanda per sostenere l'esame di idoneita', coloro che intendono acquisire l'idoneita' professionale; in tal caso, la domanda deve essere accompagnata dalla dichiarazione di designazione da parte di un titolare di

agenzia di viaggio o di un rappresentante legale delle associazioni di cui all'articolo 90. Possono altresì presentare la domanda per sostenere l'esame di idoneità coloro che intendono aprire una nuova agenzia di viaggio ovvero i rappresentanti legali delle associazioni di cui all'articolo 90.

2. Per l'ammissione all'esame di idoneità e' necessario che il candidato risulti in possesso del diploma di scuola media superiore.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le materie d'esame e determina le modalità per l'effettuazione delle prove.

4. La Provincia espleta le prove d'esame almeno ogni quattro mesi, qualora vi siano domande pendenti.

5. Per l'ammissione all'esame e' dovuto un concorso spese nella misura e nei modi stabiliti con provvedimento della Provincia.

6. La Provincia rilascia a chi abbia superato positivamente l'esame un attestato di idoneità'.

#### SEZIONE IV

Associazioni senza scopo di lucro e uffici di biglietteria

#### ARTICOLO 90

Albo delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi

1. E' istituito presso il competente ufficio della Giunta regionale l'albo delle associazioni senza scopo di lucro a carattere regionale, o nazionale con rappresentanza sul territorio regionale, che possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose, sociali che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a diecimila ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di avere svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa; dette associazioni devono possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti.

3. Le associazioni che intendono essere iscritte all'albo regionale devono presentare domanda al competente ufficio della Giunta regionale, nella quale sia specificato:

- a) la sede legale dell'associazione;
- b) le complete generalità del legale rappresentante dell'associazione;
- c) il possesso dei requisiti di cui al comma 2 che costituiscono titolo per l'iscrizione all'albo.

4. Alla domanda deve essere allegato lo statuto dell'associazione.

5. Le associazioni già iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 2, comma 7, della legge regionale 9 aprile 1990, n.

36 "Promozione e sviluppo dell'associazionismo", nonché le organizzazioni iscritte al registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato", sono iscritte all'albo regionale di cui al comma 1 dietro presentazione di una domanda in cui sia specificato solo il possesso del requisito di cui al comma 2 lettera c).

6. L'iscrizione all'albo decorre dal sessantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.

7. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche da parte delle articolazioni territoriali delle associazioni iscritte all'albo regionale. A tal fine la domanda di cui al comma 3 deve essere integrata con l'elenco delle articolazioni territoriali accreditate e con l'indicazione del legale rappresentante di ciascuna di esse.

8. Le insegne poste all'ingresso, degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività devono contenere l'indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell'associazione.

#### ARTICOLO 91

##### Esercizio dell'attività di organizzazione di viaggio

1. I soggetti di cui all'articolo 90 sono tenuti a dare preventiva comunicazione dell'inizio delle proprie attività disciplinate dalle norme contenute nel presente capo alla Provincia nel cui territorio è situata la sede dell'organismo regionale o dell'articolazione territoriale, specificando:

- a) le complete generalità nonché il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 11 del TUL.p.s. approvato con RD 773/1931, e successive modificazioni, della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività;
- b) le attività che si intendono esercitare.

2. La comunicazione deve altresì contenere la menzione dell'avvenuta stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 86, per la copertura di rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività indicate nella comunicazione medesima. La Provincia accerta d'ufficio l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 90 comma 1. La Provincia accerta altresì il possesso dei requisiti professionali della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività, secondo le modalità stabilite all'articolo 88.

3. I soggetti di cui all'articolo 90 sono tenuti a dare comunicazione immediata alla Provincia competente per territorio di ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 1.

4. Il responsabile organizzativo delle attività deve risultare in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 88. Tale soggetto è responsabile organizzativo anche delle attività esercitate dalle eventuali articolazioni territoriali di cui all'articolo 90, comma 7; l'attività del responsabile organizzativo, che può essere svolta da un socio, è incompatibile con l'attività di responsabile organizzativo di

altra associazione. Al responsabile organizzativo non si applica il disposto dell'articolo 88, comma 8.

5. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo le associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti ai sensi della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV.) ratificata e resa esecutiva con L. 104/1977, nonché ai sensi del d.lgs 111/1995.

#### ARTICOLO 92

##### Organizzazione occasionale di viaggi

1. L'organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque nell'arco di un anno solare ed abbiano durata media non superiore a dieci giorni.

2. Il predetto numero di iniziative può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché, nell'arco dell'anno solare, sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.

3. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa, secondo lo schema tipo definito dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale. Il soggetto organizzatore è altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa alla Provincia, specificando, tra l'altro, l'assenza di scopo di lucro della iniziativa, le generalità del responsabile e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 91 comma 1 lettera a).

4. La Provincia esercita la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente articolo, sospende l'effettuazione dell'iniziativa quando non sia stato osservato l'obbligo della stipula dell'assicurazione.

#### ARTICOLO 93

##### Uffici di biglietteria

1. Non è soggetta alle norme contenute nel presente capo l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Toscana, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 83.

2. Non sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente capo gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico.

#### SEZIONE V

##### Vigilanza e sanzioni

#### ARTICOLO 94

##### Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dalla Provincia.

#### ARTICOLO 95

##### Sospensione e cessazione dell'attivit 

1. Qualora venga meno uno o pi  requisiti strutturali, o manchi la garanzia assicurativa di cui all'articolo 86, la Provincia dispone la sospensione dell'attivit  di agenzia di viaggio per un periodo massimo di sei mesi, se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine stabilito nella diffida stessa.

2. La Provincia dispone la cessazione dell'attivit  nei seguenti casi:

- a) qualora alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si sia ottemperato quanto previsto nella diffida;
- b) qualora venga meno alcuno dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attivit .

3. La Provincia sospende lo svolgimento delle attivita' di organizzazione di viaggi da parte delle associazioni di cui all'articolo 90 per un periodo massimo di sei mesi qualora, accertato il venir meno della copertura assicurativa di cui all'articolo 91 comma 2, l'associazione non provveda a ricostituirla entro il termine stabilito dalla Provincia.

4. La Provincia dispone la cessazione dell'attivit  di organizzazione di viaggio qualora non si sia provveduto alla ricostituzione della copertura assicurativa entro il periodo di sospensione.

#### ARTICOLO 96

##### Sanzioni amministrative

1. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.500.900 (774,69 euri) a lire 9.000.000 (4648,11 euri):

- a) chiunque esercita l'attivit  di agenzia di viaggio senza aver fatto la denuncia di inizio di attivita' di cui all'articolo 84;
- b) chiunque contravviene all'obbligo di stipulare la garanzia assicurativa di cui all'articolo 86;
- c) l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 90 che effettua le attivita' ivi consentite in favore di non associati, ovvero contravviene all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui all'articolo 91, comma 2.

2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 (258,23 euri) a lire 3.000.000 (1549,37 euri):

- a) chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme di cui all'articolo 9 del DLgs 111/1995;
- b) colui che non presta effettivamente la propria esclusiva attivita' presso l'agenzia di viaggio di cui risulti essere titolare, o, in sua vece, preposto alla direzione tecnica ai sensi dell'articolo 83 comma 1 lettera a), ovvero il responsabile organizzativo che viola le norme di cui all'articolo 91, comma 5;
- c) l'associazione, iscritta all'albo di cui all'articolo 90 che effettua le attivita' ivi consentite senza la preventiva comunicazione alla Provincia prevista, all'articolo 91;

- d) il soggetto organizzatore di cui all'articolo 92 che contravviene agli obblighi ivi previsti;
- e) chi contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 85, comma 2;
- f) chi contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 84 commi 2 e 6; dall'articolo 87; dall'articolo 90 comma 8.

3. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

#### SEZIONE VI

Norme transitorie

#### ARTICOLO 97

Norme transitorie

1. Gli esami di idoneita' di cui all'articolo 89 continuano ad essere espletati dalla Regione Toscana per un anno dall'entrata in vigore del presente testo unico.

2. I depositi cauzionali di cui all'articolo 15 della legge regionale 8 febbraio 1994, n. 16, "Nuove norme in materia di disciplina delle attivita' di organizzazione di viaggi" che non siano stati ancora svincolati, a seguito dell'operativita' del Fondo nazionale di garanzia, di cui all'articolo 21 del d.lgs 111/1995, vengono svincolati dalle Province entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente testo unico.

...omissis...